

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 23 dicembre 2020 n. 49

Oggetto: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - ACCIAIERIE VERONA S.P.A. E FERRIERE NORD S.P.A. (EX OFV). ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA ED INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI PAT E PI AI PIANI DI LIVELLO SUPERIORE (PTPC, PAQE E PTRC) SALVAGUARDANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Dicembre convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede: CIRO MASCHIO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO	Assente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Presente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Presente
BISINELLA PATRIZIA	Assente	PADOVANI CARLA	Presente
BOCCHI LAURA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BONATO MAURO	Presente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BOZZA ALBERTO	Presente	ROSSI PAOLO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	RUSSO ROSARIO	Presente
COMENCINI VITO	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DRUDI DANIELA	Presente	TOSI FLAVIO	Assente
FERRARI LEONARDO	Presente	VALLANI STEFANO	Presente
FERRARI TOMMASO	Assente	VANZETTO MARTA	Assente
GENNARI ALESSANDRO	Assente	VELARDI ANDREA	Presente
GRASSI ANNA	Presente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GUARDINI ENRICO	Presente	ZELGER ALBERTO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente		

e pertanto risultano presenti 31 e assenti 6 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste CRISTINA PRATIZZOLI

(IL SEGRETARIO GENERALE)

ILLUSTRAZIONE PROP. N. 49

Interviene l'Assessore I. Segala:

“Premesso che:

- La Provincia di Verona ha espletato, con determinazione n. 2783/20 del 06/11/2020, la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. dell'istanza pervenuta a nome di ACCIAIERIE VERONA S.p.a. avente ad oggetto: *“Variazione del perimetro aziendale e spostamento di alcuni impianti non IPPC”* assoggettandola a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni **“...una volta ottenuta la compatibilità urbanistica...”**.

- La decisione della Provincia di Verona si fonda sulla valutazioni del gruppo istruttorio incaricato il quale ha ritenuto che le integrazioni assunte nel corso del procedimento: *“...non superino tutte le criticità evidenziate e si ritiene necessario un approfondimento ben più pregnante della mera integrazione o chiarimento richiedibile in fase di screening, anche con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica e localizzazione. Si ritiene pertanto - anche in considerazione del fatto che i necessari approfondimenti devono essere effettuati nella sede naturale che è il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e non la fase di screening in cui la valutazione è sommaria e preliminare - che non sussistano elementi sufficienti per modificare il precedente parere, e si conferma, una volta ottenuta la compatibilità urbanistica, di assoggettare a VIA il progetto presentato dalla Ditta Acciaierie di Verona S.p.A - installazione in comune di Verona Via Lungadige Galtarossa 21/C avente per oggetto: “Variazione del perimetro aziendale e spostamento di alcuni impianti non IPPC di Acciaierie di Verona Spa.”*

- Nell'ambito del provvedimento della Provincia di Verona n. 2783/20 del 06/11/2020 si può rilevare che secondo la commissione VIA: *“...La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali costituisce elemento indispensabile della valutazione relativa alla verifica di impatto ambientale, risultando di fatto necessaria e parte integrante della valutazione ambientale, pertanto si richiama il contributo istruttorio dell'U.O. programmazione datato 08/04/2020, a conferma del precedente del 03/03/2020, riportando quanto segue: “(...) La modifica in ampliamento, in senso urbanistico, non è quella che comporta l'aumento della produzione in termini di quantità di prodotto finito, ma quella che prevede una modifica del perimetro di un ambito con spostamento del ciclo produttivo. Ora, l'ambito di ADV, per effetto della sentenza TAR Veneto 678/2013 ad oggi risulta zona “non pianificata”...omissis.... Il comune è chiamato quindi a rideterminare la destinazione dell'area, riconfermando la riconversione o consentendo la permanenza dell'attività esistente oppure rimandando la riconversione prevista dal PAQE ad un momento successivo quando l'attività sarà esaurita. ..omissis.... Il Comune anche in coerenza con la sentenza TAR del 2013 potrebbe dichiarare l'interesse prevalente a mantenere l'attività, consentendo quindi la permanenza delle attività esistenti con il criterio di “attività da confermare” alla stregua dei fuori zona, oppure di “attività da bloccare” che rimanda la “riconversione auspicata dal PAQE” a dopo l'esaurimento delle attività in essere, pur consentendone una temporanea continuità in ragione della salvaguardia di uno stato esistente giudicato non più coerente con i mutamenti del contesto urbano circostante. Successivamente potrà procedere con la variante al PAT/PI in parziale modifica al PTRC. Il Comune ha considerato la potenziale compatibilità dell'intervento nei vari pareri espressi dagli uffici comunali i quali riconoscono l'attività produttiva esistente e il suo ampliamento ammissibile e coerente con la disciplina urbanistica, compatibilità che però deve essere sancita dall'esclusività della competenza di un provvedimento consiliare... Omissis..”*

Ricordato che:

- Riva Acciaio Spa, con ricorsi n. 1553 del 2006, n. 865 del 2008 e n. 803 del 2012, ha chiesto al TAR Veneto l'annullamento:

□ della deliberazione n. 15 del 24 Marzo 2006 con la quale il Consiglio Comunale di Verona ha adottato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona;

□ della deliberazione della Giunta regionale Veneta n. 4148 del 18 Dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona nei limiti dell'interesse della ricorrente;

□ nei limiti dell'interesse della ricorrente della deliberazione n. 15 del 25 marzo 2006 con la quale il Consiglio comunale di Verona ha adottato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona già impugnato con il ricorso RG 1553/06;

□ della deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 pubblicata sull'albo Pretorio informatico del Comune di Verona dal giorno 14 Febbraio 2012 e ripubblicata in data 27 dicembre 2012 per modifica di elaborati costitutivi della stessa con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Piano degli Interventi del Comune di Verona;

□ della deliberazione n. 59 del 8 settembre 2011 con la quale il Consiglio comunale di Verona ha adottato il Piano degli Interventi.

- Il TAR Veneto, con sentenza n. 678/2013 ha accolto il ricorso.

La sentenza rileva che i provvedimenti impugnati non considerano, adeguatamente, la realtà fattuale dei territori e, ancora, non contengono alcuna ponderazione circa il fatto che i provvedimenti impugnati incidono su posizioni giuridiche oramai consolidate. Secondo il TAR le argomentazioni sopra evidenziate possono essere estese anche per quanto riguarda le aree classificate come "*zona industriale attuale*", laddove queste ultime vengano ricomprese nell'*"ambito di contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi"* di cui all'art. 55 delle NTA del PAT. Secondo i giudici dall'esame degli atti risulta evidente come il PAT individua come contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi aree sostanzialmente dismesse, ove l'insediamento produttivo ha perso la sua funzione. Dette caratteristiche devono ritenersi insussistenti nel caso di specie e, ciò, nella parte in cui introducono una classificazione che non trova riscontro alcuno con la situazione della ricorrente, titolare di un'azienda in piena attività produttiva. Malgrado quindi l'esistenza di un'attività d'impresa consolidata, risalente al secolo scorso – e contestualmente all'esistenza di un correlato affidamento ad una progressiva espansione della produzione –, gli atti impugnati non motivano, specificamente, sulle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a procedere ad una radicale riclassificazione delle aree di cui si tratta.

Il TAR sul punto ricorda che anche la discrezionalità amministrativa è suscettibile di essere sindacata nei limiti in cui le fattispecie contestate integrino i sintomi del vizio di eccesso di potere e, ciò, qualora quelle stesse valutazioni siano inficiate da errori di fatto, arbitrarietà o manifesta irrazionalità o manifesta irragionevolezza. Un costante orientamento giurisprudenziale ha di frequente ricordato (per tutti Cons. Stato Sez. IV, 26-05-2003, n. 2827) che anche nei provvedimenti che incidono sul merito sussistono precisi obblighi di motivazione e, ciò, laddove si è evidenziato che "*la variante ad un piano regolatore deve essere motivata quando le nuove scelte incidono su legittime aspettative del privato*". La stessa giurisprudenza di merito ha sottolineato come l'esistenza di un'attività produttiva determina l'insorgere di un limite al potere pianificatorio del Comune e, ciò, considerando che la nuova scelta urbanistica, tutte le volte che va ad incidere su posizioni consolidate dei privati, deve essere assistita da una puntuale e specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico ritenuto prevalente sul mantenimento dell'attività produttiva (T.A.R. Lombardia Brescia, 06-04-2004, n. 404). E' del tutto evidente che la

discrezionalità del potere comunale di pianificazione del territorio trova un limite tutte quelle volte che le modifiche vanno ad incidere su posizioni consolidate di privati o, ancora, su legittime aspettative di conservazione delle destinazioni in atto. Detta circostanza finisce per correlare l'esercizio del potere discrezionale all'espressione di un'adeguata ponderazione degli interessi coinvolti che, in quanto tale, permetta di comprendere le ragioni alla base di detta nuova classificazione e i motivi in relazione ai quali si ritiene di imporre determinati sacrifici al privato in funzione di un determinato interesse pubblico perseguito. Come ha confermato anche una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257) *“L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto di motivazione, quindi, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento”*.

Considerato che:

- **per quanto riguarda la parte dell'insediamento di Verona Acciai spa**, rispetto al quale le previsioni del PAT e del PI sono allo stato annullate, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che nell'ipotesi dell'annullamento giurisdizionale della destinazione impressa da uno strumento urbanistico, si verifica la reviviscenza della disciplina impressa all'area dal precedente strumento urbanistico. (T.A.R. Firenze , sez. I , 27/05/2020 , n. 642). A seguito del parziale annullamento del PRG le aree del territorio comunale non sono da considerare prive di destinazione urbanistica, ma assoggettate alla destinazione risultante dalla precedente attività di pianificazione e tale ultrattività della classificazione risalente al precedente PRG è frutto dell'art. 11, l. urbanistica, in base al quale i piani regolatori non hanno termine di scadenza e quindi possono solo essere modificati e/o abrogati dal successivo strumento di pianificazione. (T.A.R. , Catania , sez. I , 01/12/2011 , n. 2812). L'annullamento di una previsione contenuta in una variante ad un precedente P.R.G., in virtù del suo effetto retroattivo, comporta senza dubbio la reviviscenza della destinazione preesistente. (Consiglio di Stato, ad. plen. , 02/04/1983 , n. 7). L'area di proprietà Acciaierie di Verona spa (ex Rivacciai spa), per effetto della sentenza del TAR Veneto n. 678/2013, in virtù della reviviscenza del precedente PRG, ricade in zona 18A – Zona industriale Attuale.
- **Per quanto riguarda la parte dell'insediamento FERRIERE NORD S.P.A. (Ex OFV)**, il PI vigente classifica l'area quale Ambito di Progettazione di Programmi Complessi. Per tali ambiti, l'art. 114 delle NTO del PI precisa che trattasi di aree o immobili evidenziati nella Carta delle Trasformabilità del PAT e disciplinati dai corrispondenti artt. 53, 55 e 56 delle NTA o individuati dal PI programmatico come aree dismesse e da riconvertire mediante interventi di ristrutturazione urbanistica; **essi non sono ricompresi in un tessuto specifico nella pianificazione regolativa, nè inseriti nelle previsioni operative del primo PI.** Fino all'approvazione di un accordo in variante al PI ai sensi degli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004, in tali ambiti il PI ammette esclusivamente gli

interventi di cui all'art. 101, comma 1, e precisamente, salvo vincoli o disposizioni speciali derivanti da norme o piani di livello superiore o da limiti più restrittivi, tutele ed invarianti dettate dalle presenti norme e dal repertorio normativo, **sugli edifici esistenti sono sempre ammessi:** a) Manutenzione ordinaria MO; b) Manutenzione straordinaria MS; c) Restauro e risanamento conservativo RC; d) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione sia realizzata con la medesima SUL legittimamente preesistente e rispetti quanto previsto al comma 2 (2. *Nei tessuti sono ammessi frazionamenti o cambi d'uso di preesistenti unità immobiliari a qualunque uso destinate, purché: a) i nuovi usi rientrino nella disciplina funzionale; b) ABROGATO c) ABROGATO d) le nuove unità residenziali abbiano una Superficie Utile Lorda (SUL) non inferiore a 45 mq e) ABROGATO f) gli interventi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, lett. c e d, gli interventi che comportino incremento delle unità immobiliari, modifica della destinazione d'uso, ampliamenti della SUL legittimamente preesistente e nuove costruzioni sono consentiti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme di Tessuto, con titolo abilitativo diretto nel rispetto dei precedenti articoli da 11 a 18.*).

Esaminati i piani di livello superiore a PAT e PI che prevedono:

IL PTCP.

L'art. 2 - Normativa tecnica delle NTA del PTCP precisa che ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c), della L.R. 11/2004 la normativa tecnica di PTCP è costituita da:

a. direttive, ovvero il complesso di disposizioni volte a fissare obiettivi di trasformazione, tutela e valorizzazione del territorio necessari per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;

b. prescrizioni, ovvero il complesso di norme che incidono direttamente sul regime urbanistico dei beni disciplinati e regolano — in via immediata e prevalente rispetto alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione — gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;

c. vincoli, ovvero l'indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche diverse dal PTCP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandogli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

*2. Negli articoli che seguono, all'inizio di ciascun comma, e, ove occorra, all'inizio di ciascun paragrafo, viene esplicitato fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P). **In mancanza di diversa indicazione, la norma deve intendersi come direttiva da attuare nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004.***

*3. Il PTCP, nella parte in cui descrive vincoli giuridici preesistenti e derivanti da fonti giuridiche diverse, **svolge una funzione meramente ricognitiva della condizione giuridica delle aree già determinatasi** in forza di norme giuridiche comunitarie, statali o regionali vigenti. **Ciascun tipo di vincolo resta individuato e disciplinato integralmente ed esclusivamente dalle norme e dai provvedimenti istitutivi;** rimane pertanto priva di autonomi effetti giuridici la riproduzione cartografica di detti vincoli nel PTCP nel caso in cui quest'ultima, per eventuali errori o imprecisioni, differisca nella esatta localizzazione o estensione dell'ambito individuato dalle norme e dai provvedimenti istitutivi del vincolo.*

L'art. 52 delle NTA del PTCP prevede quanto segue:

b. Ambiti produttivi di interesse comunale a loro volta distinti in:

- **consolidati** – insiemi di aree produttive previste dagli strumenti comunali vigenti, non ricomprese tra gli ambiti produttivi di interesse provinciale, che non presentano per il loro mantenimento particolari problemi in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per i quali si prescrive la destinazione alle attività artigianali e di piccola industria strettamente connesse all'abitato;
- **non connessi** – aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, non ricomprese negli insiemi sopra descritti e la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale si prescrive una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione.

Orbene, l'insediamento produttivo in esame ricade in ambito produttivo di interesse comunale.

Per gli ambiti produttivi di interesse comunale il PTCP all'art. 60 delle NTA prevede:

Art. 60 - Ambiti produttivi di interesse comunale

1. I Comuni, in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004, svolgono un'analisi degli ambiti produttivi definiti comunali dal PTCP, al fine di valutarli e classificarli rispetto alla definizione di cui all'art. 56, lettera b, come consolidati o non connessi secondo i seguenti criteri:

- a. vicinanza ai centri storici, alle zone residenziali e ai recettori sensibili, a siti di interesse naturalistico, storico, architettonico o paesaggistico, ad infrastrutture di interesse sociale;
- b. accessibilità per mezzi pesanti e flussi veicolari riferiti alle caratteristiche dell'ambito in oggetto;
- c. interferenza con le principali risorse idriche (risorgive e fiumi vincolati) e con la vulnerabilità idrogeologica dei terreni;
- d. grado di versatilità dell'ambito (vetustà degli impianti, tipi di aziende insediate, caratteristiche di insediamento, ecc).

2. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come consolidati, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici comunali al momento dell'adozione delle presenti norme, gli eventuali ampliamenti ed espansioni insediativi sono ammessi qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a. sia completata l'urbanizzazione primaria di tutte le espansioni produttive previste già negli strumenti comunali;
- b. siano rilasciate le abilitazioni a costruire su almeno il 60% dei lotti previsti edificabili.

3. Ogni ampliamento dovrà in ogni caso rispettare la distanza minima dai centri storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili di 250 metri. In relazione a tali ampliamenti, lo strumento urbanistico comunale dovrà individuare e prevedere comunque le compensazioni ambientali necessarie ad assicurare il riequilibrio rispetto alle risorse impiegate. In deroga a quanto previsto al primo periodo del presente comma, i

Comuni dichiarati montani o parzialmente montani dalle vigenti normative potranno motivatamente ridurre la distanza minima sopra riportata.

4. Possono essere ammesse deroghe relative alla distanza di cui al comma precedente esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il Comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.

5. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come non connessi dovranno essere previste trasformazioni edilizie integrate con il disegno urbano complessivo, finalizzate in particolare:

a. per aree adiacenti a zone urbane, prioritariamente a recuperare spazi verdi, parcheggi, collegamenti di mobilità *slow* ed infrastrutturazioni in genere atte a riqualificare il tessuto urbano esistente e di nuova costruzione, anche utilizzando gli strumenti di credito edilizio e/o compensazione volumetrica;

b. per aree non adiacenti a zone urbane, prioritariamente al recupero dell'immagine del paesaggio rurale e della minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni previste nell'ambito.

Si rileva come il PTCP della Provincia di Verona sia stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 27/06/2013 ed approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 236 del 3 marzo 2015.

L'adozione e l'approvazione del PTCP è successiva sia alla entrata in vigore del PAT che del PI del Comune di Verona e quindi le sue previsioni rilevano in sede di successive varianti a detti strumenti urbanistici o in sede di adeguamento.

IL Piano d'Area del Quadrante Europa.

Nell'ambito del PAQE, l'insediamento produttivo in esame ricade nella disciplina dell'art. 13 - Sistema delle aree produttive del PAQE vigente - che prevede: " *Il piano di area definisce il **sistema di riferimento per la pianificazione di livello inferiore** attraverso l'individuazione, nella tav. n. 1 del piano di area, degli ambiti produttivi, commerciali e direzionali da sviluppare, riconvertire e ottimizzare.*

Direttive.

Omissis . . Gli ambiti produttivi da riconvertire sono finalizzati a una sostanziale revisione dell'organizzazione urbanistica e delle destinazioni d'uso, a favore delle attività tecnologiche avanzate, di ricerca, economiche, fieristiche, culturali e residenziali.

Omissis...

Per l'area a ridosso della «Ferriera Galtarossa», sui prati del Porto di San Pancrazio, provvede in sede di strumento urbanistico, a dettare norme per il suo riutilizzo in armonia con i prati stessi di cui all'articolo 58 delle presenti norme.

Dalla lettura della direttiva del PAQE si evidenzia come detto strumento di programmazione non esclude la destinazione produttiva degli ambiti disciplinati dalla norma, ma ne preveda la riconversione finalizzata **anche a favore delle attività tecnologiche avanzate.**

Dalla consultazione della documentazione contenuta nel fascicolo informatico della Provincia di Verona:

ftp.provincia.vr.it - /AllegatiVIA/27_2019_ACCIAIERIE_Verona/28714.08-06-2020_Seduta Comitato 08 07 2020/

si evince che gli investimenti effettuati e in programma da parte delle aziende in esame sono orientati alla produzione mediante sostituzione ed integrazione dei macchinari esistenti con sistemi tecnologicamente avanzati, previa valutazione di impatto ambientale favorevole.

Ritenuto che la compatibilità urbanistica dell'attività produttiva sia accertata:

- a) quanto all'immobile di proprietà di **ACCIAIERIE VERONA SPA** per effetto della riviviscenza delle previsioni del precedente PRG a zona 18A – Zona industriale Attuale, come evidenziato in premessa;
- b) quanto all'immobile di proprietà di **FERRIERE NORD S.P.A.** (Ex OFV) per effetto del regime transitorio applicabile alle zone destinate a futuri programmi complessi che, nelle more della loro implementazione dal PI programmatico al PI operativo, ammette interventi sull'esistente “...fino al grado di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione sia realizzata con la medesima SUL legittimamente preesistente...”, compatibile anche con le limitazioni derivanti dal vincolo di rispetto cimiteriale (ultimo comma, art. 338, TULS 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166);
- c) si richiama altresì l'orientamento espresso dal TAR Veneto per l'ambito Acciaierie Verona spa, circa la salvaguardia delle attività produttive, estensibile in via analogica anche all'area Ferriere Nord spa (Ex OFV).

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio - e ss.mm.ii.;
- il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico leggi sanitarie”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e precisamente:

- che in data 03/12/2020, il Dirigente responsabile della Pianificazione e Progettazione Urbanistica, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA

f.to Arch. Arnaldo Toffali

- che in data 03/12/2020, il Dirigente responsabile dell'Unità organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS-PEEP, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto; la presente costituisce anche attestazione, ai sensi del punto 28 – Area gestione del territorio – del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA
ERS - PEEP

f.to Dott.ssa Donatella Fragiaco

- che in data 04/12/2020, il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott.ssa Maria Sacchettini

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, in via transitoria, la compatibilità urbanistica degli insediamenti produttivi evidenziati in premessa è accertata:
 - a. quanto all’immobile di proprietà di **Acciaierie Verona spa** per effetto della riviviscenza delle previsioni del precedente PRG a zona 18A – Zona industriale Attuale -;
 - b. quanto all’immobile di proprietà di **FERRIERE NORD S.P.A.** (Ex OFV) per effetto del regime transitorio applicabile alle zone destinate a futuri programmi complessi che, nelle more della loro implementazione dal PI programmatico al PI operativo, ammette interventi sull’esistente “...fino al grado di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione sia realizzata con la medesima SUL legittimamente preesistente...”, compatibile anche con le limitazioni derivanti dal vincolo di rispetto cimiteriale (ultimo comma, art. 338, TULS 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della legge 1 agosto 2002 , n. 166.);
- 3) di incaricare i competenti uffici di avviare il procedimento di adeguamento delle previsioni del PAT e del PI ai piani di livello superiore PTRC, PAQE e PTCP, salvaguardando, in quanto compatibili, gli insediamenti produttivi esistenti;
- 4) di trasmettere il presente atto deliberativo alla Provincia di Verona per ogni conseguente effetto.

La Direzione Pianificazione e Progettazione Urbanistica e l'Unità Organizzativa Amministrativo Urbanistica Ers-Peep, proponenti, provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.”

Si connette all’aula: il Vice Presidente del Consiglio A. Gennari

DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 49

Interviene la Consigliera P. Bressan

Interviene il Consigliere M. Bertucco

Interviene il Consigliere S. Vallani

Si connette all’aula: la Consigliera M. Vanzetto

Interviene il Consigliere M. Zandomenighi

Interviene l'Assessore I. Segala per l'intervento di replica, durante il quale comunica di accogliere l'Ordine del Giorno n. 1619, collegato alla proposta.

18:58 - Chiusura della discussione del punto: DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 49

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 49 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA - ACCIAIERIE VERONA S.P.A. E FERRIERE NORD S.P.A. (EX OFV). ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA' URBANISTICA ED INDIRIZZI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI PAT E PI AI PIANI DI LIVELLO SUPERIORE (PTPC, PAQE E PTRC) SALVAGUARDANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 26

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 1

Non Votanti: 7

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, L. Ferrari, A. Gennari, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger, E. Guardini

Assenti:

P. Bisinella, ~~M. De Marzi~~, ~~D. Drudi~~, T. Ferrari, ~~A. Grassi~~, F. Tosi, F. Sboarina

Non Votanti:

M. Bertucco, L. Bocchi, A. Bozza, E. La Paglia, A. Leso, P. Meloni, M. Vanzetto

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, L. Ferrari, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger, E. Guardini

Contrari:

F. Benini, A. Gennari, S. Vallani

Astenuti:

C. Padovani

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che prende il numero di **DELIBERAZIONE N. 49.**

I consiglieri De Marzi, Drudi e Grassi dichiarano di aver espresso voto favorevole alla proposta, non rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della IMMEDIATA ESEGUIBILITA' D.C.C. N. 49

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 29

Favorevoli: 23

Contrari: 4

Astenuti: 2

Non Votanti: 4

Presenti:

M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. La Paglia, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, C. Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger, E. Guardini

Assenti:

P. Bisinella, T. Ferrari, F. Tosi, F. Sboarina

Non Votanti:

M. Bertucco, A. Bozza, A. Leso, P. Meloni

Favorevoli:

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, L. Ferrari, A. Grassi, T. Laperna, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger, E. Guardini

Contrari:

F. Benini, E. La Paglia, S. Vallani, M. Vanzetto

Astenuti:

A. Gennari, C. Padovani

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Ciro Maschio dichiara approvata l'immediata eseguibilità

PERVENUTO OdG n. 1619 21 dicembre 2020 Segreteria del Consiglio ACCOLTO
--

Ordine del Giorno collegato alla proposta di delibera n. 49

Ordine del giorno ai sensi art. 48 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente per oggetto: “Acciaierie Verona S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A. (Ex OFV). Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Provincia di Verona. Problematiche inerenti la circolazione dei mezzi”.

La sottoscritta Consigliera comunale,

premesso che presso l'Amministrazione provinciale di Verona è stato attivato da Acciaierie Verona S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A. un procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale relativo alla modernizzazione e miglioramento dell'impatto ambientale degli impianti siderurgici;

Considerato che nell'ambito del progetto di miglioramento impiantistico assume una particolare rilevanza anche una valutazione dell'impatto relativo alla circolazione dei mezzi indotto dall'insediamento produttivo;

Rilevato che il Comune di Verona, nell'ambito del procedimento di VIA provinciale, dovrà esprimere il parere di competenza;

Invita

la Giunta comunale e l'Assessore competente, sulla base dell'istruttoria delle Direzioni Ambiente e Traffico, ad individuare le soluzioni viabilistiche più opportune per ridurre l'impatto viabilistico indotto sulla circolazione cittadina dall'attività dell'insediamento produttivo, da inserire nel parere comunale da rilasciare nell'ambito del procedimento provinciale di VIA.

f.to La Consigliera Comunale

Bressan

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Firmato digitalmente da:
CIRO MASCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CRISTINA PRATIZZOLI